



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

COMUNICATO STAMPA

TIVOLI-ROMA – DEPOSITATA LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'IMPUTATO ALL'ERGASTOLO PER FEMMINICIDIO AVVENUTO IN CAVE IL 7.5.2019 – RICOSTRUITA LA DINAMICA DEL FATTO IN UNA LETTURA DI *GENERE* FONDATA ESCLUSIVAMENTE SUI FATTI E SENZA PREGIUDIZI E STEREOTIPI (COME RAPTUS, GELOSIA, RABBIA ETC.).

Si comunica, nel rispetto del diritto dell'imputato presunto innocente come per legge (*da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile*) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che la I sezione della Corte d'Assise di Roma, Pres. Finiti, relatrice Tamburelli (P.M. Tivoli Altobelli), ha depositato le motivazioni della sentenza emessa il 23 febbraio 2022 con cui B.A. è stato condannato all'ergastolo (ritenuta l'aggravante della premeditazione ed esclusa la crudeltà) per l'omicidio della moglie C.V. avvenuto in Cave il 7.5.2019.

Si ravvisa un interesse pubblico alla conoscenza della motivazione della Corte d'Assise (come previsto dall'attuale normativa) perché pone in risalto tutti gli elementi di quello che può definirsi, ferma restando la presunzione d'innocenza, un femminicidio, inteso come *uccisione di una donna basata sul genere* e, in particolare, nella incapacità di accettare la scelta della donna di separarsi "punendola" con la volontà deliberata di ucciderla, così non riconoscendole autonomia, libertà e dignità¹, senza dare rilievo a pregiudizi e convinzioni soggettive come gelosia o raptus.

Limpida, sul punto, la motivazione della sentenza, fondata sugli elementi di accusa proposti dalla Procura della Repubblica di Tivoli: *“evidente che il motivo che ha indotto l'imputato a commettere l'omicidio è proprio la decisione della donna di allontanarsi definitivamente da lui, di vivere autonomamente, del resto anche gli amici riferiscono che prima di quel momento di crisi A.... era assolutamente tranquillo, gioviale, socievole e scherzoso.....(che) si è assunto il diritto di porre fine alla vita della sua compagna nel momento in cui aveva deciso di lasciarlo definitivamente, le ha negato il diritto di rendersi autonoma, di riprendere in mano la sua vita”*.

La sentenza, ad avviso della Procura, accoglie la prospettiva offerta di una lettura del delitto e delle sue radici culturali, qualificando il fatto come femminicidio, attraverso una completa e analitica ricostruzione delle prove, inquadrando il movente di genere secondo i principi sanciti dalle fonti sovranazionali senza utilizzare parametri di valutazione fondati su stereotipi e pregiudizi giudiziari, frutto esclusivamente di valutazioni soggettive che rischiano di giustificare il delitto come avviene

¹ in tal senso la relazione della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere su « *la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. analisi delle indagini e delle sentenze. il biennio 2017-2018* » approvata dalla commissione nella seduta del 18 novembre 2021.



quando vengono richiamati sentimenti, estranei al diritto, al delitto e al suo movente, come la gelosia, la rabbia, la frustrazione, ecc.

A seguire alcuni passi di rilievo della sentenza.

La sentenza, dopo avere ricostruito la dinamica dell'omicidio, avvenuto esplodendo sei colpi di pistola *“sparati in sequenza, il primo con la vittima in piedi che fronteggiava l'imputato, forse in posizione di difesa, evidentemente accortasi dell'arma, gli altri quando la vittima era già caduta in terra a livello dell'addome e infine a livello del capo, a distanza ravvicinata”* pone in luce, ad avviso della Procura della Repubblica, con estrema chiarezza il contesto e il motivo dell'omicidio, procedendo a un'analisi non consueta nei casi di femminicidio come evidenziato da numerose vicende che sono state portate all'attenzione dell'opinione pubblica.

Questi, in estrema sintesi, alcuni elementi esposti dalla Corte:

- **L'atteggiamento dell'uomo di padronanza sulla donna:** *“Un atteggiamento di totale padronanza sulla vittima, che doveva rendere conto anche delle spese per il mantenimento del nucleo familiare, ...”* manifestato anche attraverso il fatto che l'imputato non fosse *“favorevole a che C avesse una sua vita sociale, che andasse alla Confraternita della Chiesa o prendesse parte al coro della parrocchia, censurava il suo abbigliamento di fronte alla figlia ...quando la donna si preparava per recarsi a detti eventi.*
- **il contesto ambientale di sostegno all'imputato e di discredito verso la vittima, anche dopo l'omicidio** *“Molte le deposizioni compiacenti volte a screditare la donna in linea con l'atteggiamento serbato dall'imputato durante tutto il processo, concordemente alla conclusione riferita anche dalla L. ad A (la figlia della vittima) la sera dell'omicidio al telefono, testualmente "eh però pure tua madre ", come dire, in fondo anche lei se l'è cercata.*
Spiega la Corte *“Certamente la testimonianza di quest'ultima e di molti testi a discarico, che hanno riferito di gesti di prevaricazione della vittima verso l'imputato molto risalenti nel tempo e in realtà assolutamente sporadici, denotano spesso un atteggiamento di evidente fastidio verso la vittima. Ciò evidenzia **“Una sostanziale inversione di prospettiva, una narrazione rovesciata finalizzata a ribaltare la posizione vittima/carnefice.”**;*
- **L'inutile tentativo di screditare la vittima :** *“Si è infino cercato di scavare nella dimensione più intima della vittima, dimenticando l'enormità del gesto di cui si è reso responsabile l'imputato, che non può certo trovare alcuna giustificazione, sia pure minima, in vicende personalissime della vittima o in eventuali scaramucce o dispetti e nemmeno in gesti di intemperanza della donna, quandanche — e non vi è alcuna prova in proposito, se non mere deduzioni dei dichiaranti — fossero stati finalizzati unicamente a schernirlo e a mortificarlo di fronte ai suoi colleghi;*
- **il tentativo, da parte dell'imputato, di ridimensionare la gravità del fatto:** *“Evidente però il tentativo dell'imputato e della Difesa di sminuire la gravità del gesto, ascrivendo alla vittima una serie di condotte improntate a dispetti gratuiti, intimidazioni, ingiurie, arroganza, prevaricazioni, quasi a voler ribaltare il ruolo vittima/carnefice, come se eventuali atteggiamenti della vittima, risultati peraltro assolutamente banali, possano sminuire la gravità di un fatto così abnorme*
- **il tentativo di ribaltare il rapporto tra vittima e imputato:** *E' un tentativo evidente e maldestro di spostare la prospettiva, come spesso avviene nei processi di violenza di genere e violenza domestica, in cui si cerca — non interessa in questa sede se consapevolmente o no - di spostare l'accertamento della responsabilità penale*



dell'imputato su un piano diverso, nel tentativo di ribaltare la posizione vittima/carnefice e ridimensionare il disvalore della vicenda. È un evidente tentativo di modificare la prospettiva, ...”;

- **P**insussistenza di vizi totali o parziali di mente diretti a escludere o diminuire l'imputabilità e, dunque, la pena²: *“Per ritenere integrato un disturbo di personalità rilevante secondo le previsioni della sentenza Raso della S.C. a S.S.UU., deve ricorrere un disturbo di entità tale da comportare una significativa compromissione funzionale, ma nessun disagio del genere ha mai evidenziato B. in tutta la sua vita, come dimostra la sua storia clinica e personale”.*

Tivoli, 18 maggio 2022

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to

² La citata relazione pone in evidenza che *in oltre la metà dei processi di femminicidio è stata posta in dubbio, prevalentemente su iniziativa del difensore dell'indagato/imputato, la capacità di intendere e di volere dell'autore del fatto*“.